

# Compatibilità ambientale di un progetto consistente nell'effettuazione di una indagine sismica 3D nell'ambito del permesso di ricerca di idrocarburi nel Mar Ionio Settentrionale

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *bis* 1° agosto 2016, n. 8858 - Stanizzi, pres.; Mangia, est. - Regione Basilicata (avv.ti Possidente, Golia) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

## **Ambiente - Compatibilità ambientale - Progetto consistente nell'effettuazione di una indagine sismica 3D nell'ambito del permesso di ricerca di idrocarburi nel Mar Ionio Settentrionale.**

(*Omissis*)

### FATTO

Attraverso l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 21 agosto 2015 e depositato il successivo 3 settembre 2015, la ricorrente impugna il provvedimento n. 122 con cui, in data 12 giugno 2015, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha decretato la "compatibilità ambientale relativamente al progetto consistente nell'effettuazione di un'indagine sismica 3D nell'ambito del permesso di ricerca di idrocarburi denominato d79 F.R.-EN, nel Mar Ionio Settentrionale, presentato dalla Società Enel Longanesi Developments", pubblicato nella G.U. n. 81 del 16 luglio 2015.

Ai fini dell'annullamento la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

**VIOLAZIONE DELL'ART. 117 COST., COMMI 1 E 3**, in ragione della circostanza che il decreto è stato assunto "senza tener conto della ferma opposizione manifestata dalle Regioni interessate" e, ancora, senza debitamente coinvolgere i cittadini e gli enti locali, in spregio, peraltro, delle garanzie sancite dalla Costituzione "in favore degli Enti locali e delle Regioni".

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE**, atteso che "il progetto assentito .... non prende in considerazione il rischio dovuto all'impatto sull'ecosistema a causa delle conseguenze derivanti da fatti meramente naturali e non necessariamente da errore umano, dovuti a possibili fuoriuscite di gas e/o a fenomeni di blow-out di gas durante la perforazione", tanto più ove si consideri che nella "parte di mare interessata è stata ormai da anni accertata la presenza e la nidificazione della Tartaruga caretta caretta, specie fortemente minacciata ed in pericolo di estinzione".

**VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE**, tenuto conto che il decreto impugnato è privo di motivazione (non riportando, tra l'altro, alcuna "giustificazione dell'omessa considerazione delle osservazioni di senso contrario espresse dalla Regione Puglia, dalla Regione Calabria, dalla Regione Basilicata, dai cittadini e dalle associazioni nel corso del procedimento"), l'esercizio del permesso di ricerca idrocarburi presentato dalla controinteressata "realizza un impatto ambientale nell'accezione letterale di quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 152/2006", l'istanza a tali fini presentata "è stata pubblicata in spregio a quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 152/2006" e degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990, il progetto interessa un'area di indagine "caratterizzata dalla presenza di un eco sistema particolarmente protetto e tutelato" anche ai sensi di direttive comunitarie e, comunque, si pone in violazione dell'Accordo AEWa e del D.M. 8.3.2013 "tra MISE e MATTM", di numerose D.G.R., del "Piano delle Coste", del "Piano Regionale di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime" e, ancora del d.lgs. 190/2010.

Con atto depositato in data 8 settembre 2015 si sono costituite la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri intimati, i quali – il successivo 7 novembre 2015 – hanno prodotto una memoria in cui è precisato, in sintesi, che: - il decreto impugnato, afferente la compatibilità ambientale del progetto della controinteressata e, dunque, costituente un mero "atto endoprocedimentale", è stato adottato in esito ad un'accurata istruttoria, essenzialmente espletata dalla Commissione VIA/VAS; - il progetto di cui si discute non contempla "modificazioni definitive della realtà fattuale", poiché riguarda esclusivamente attività di "indagine sismica", e, pertanto, non appare giustificare "il ricorso al principio di precauzione"; - atti e provvedimenti di tal genere non sono, peraltro, soggetti al sindacato del giudice amministrativo "se non nel caso in cui emergano deviazioni dal dettato legislativo o la motivazione sia affetta da macroscopica illogicità o manifeste incongruenze cosa palesemente insussistente nell'ipotesi di cui trattasi"; - "ad abundantiam si sottolinea che nell'ambito del procedimento ..... sono state formulate adeguate controdeduzioni e sono stati affrontati tutti i temi contenuti nel parere negativo della Regione".

Con atto prodotto in data 2 settembre 2015 si è, altresì, costituita la società controinteressata, la quale – il successivo 11 settembre 2015 – ha prodotto documenti ed una memoria, caratterizzata dal seguente contenuto: - premesso che la Regione Basilicata si è del tutto astenuta dal produrre il proprio parere o dal fornire osservazioni "nonostante la stessa fosse stata invitata a partecipare" al procedimento, chiara emerge da "una piana lettura dei pareri della CTVA" l'avvenuto pieno rispetto del diritto di partecipazione delle popolazioni interessate nonché del "diritto ad avere una corretta informazione

ambientale”, senza, peraltro, che si possa in alcun modo affermare che l’Amministrazione abbia mai negato “l’accesso alle informazioni ambientali”, in spregio della “Convenzione di Aarhus”, il cui richiamo “risulta quindi pretestuoso e per l’effetto inammissibile”; - la ricorrente denuncia “gravissimi danni ambientali” che, però, “non vengono mai dimostrati con dati di letteratura o precedenti nel Mar Mediterraneo”; - per contro, va rilevato che l’air gun costituisce una tecnica che non ha mai “evidenziato criticità ambientali”; - per quanto attiene al principio di precauzione e alla denunciata violazione degli artt. 5 e 24 del d.lgs. n. 152 del 2006, è sufficiente rilevare che il progetto sottoposto a valutazione ambientale, oltre a non rientrare nel perimetro delle aree di divieto di attività di tal genere, “non prevede alcuna perforazione del fondale marino” e, comunque, “nel ricorso non viene rappresentato alcun ragionevole motivo che attesti la probabilità di un rischio per l’ambiente derivante dall’attività di ricerca oggetto del provvedimento impugnato”, mentre il decreto in discussione riporta dettagliate e puntuali prescrizioni precipuamente dirette a prevenire qualsiasi rischio ambientale; - il decreto de quo è ampiamente motivato; - il motivo afferente la violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 152 del 2006 “è generico e quindi inammissibile”; - l’area interessata dall’intervento non è “sensibile”, ai sensi del decreto interministeriale dell’8.3.2013, ed è, altresì, situata a significativa distanza “dai siti presenti tra l’altro lungo le coste della Regione Basilicata ed è – come più volte detto – oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di costa e dal perimetro di aree SIC, ZPS e da altre aree protette”; - il Piano Regionale delle Coste “non è stato ancora adottato/approvato”; - “lo Studio di impatto ambientale presentato dalla Società ... è stato redatto, tra l’altro, proprio nel rispetto del decreto legislativo n. 190/2010”.

A seguito del deposito di ulteriori documenti e scritti difensivi ad opera delle Amministrazioni resistenti, all’udienza pubblica dell’11 maggio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, la Regione ricorrente lamenta l’illegittimità del decreto impugnato sulla base di una pluralità di motivi di diritto, incentrati sulla violazione di legge nonché dei principi che presidiano la tutela dell’ambiente.

Tali motivi non sono meritevoli di condivisione per le ragioni di seguito indicate.

2. Ai fini del decidere, appare opportuno rilevare - in via preliminare - che:

- in linea con quanto osservato anche dalle parti resistenti, la controversia in esame investe esclusivamente la correttezza dell’operato delle Amministrazioni resistenti in relazione all’avvenuta decretazione della compatibilità ambientale dell’intervento contemplato nel progetto di “indagine sismica 3D” presentato dalla controinteressata;

- in altre parole, la questione prospettata riguarda unicamente una fase ordinariamente definita “endoprocedimentale” di un procedimento complesso, quale è quello afferente il rilascio del “permesso di ricerca per idrocarburi”, la quale trova la propria specifica disciplina negli artt. 10 e 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006;

- al riguardo, la giurisprudenza ha, peraltro, avuto modo in più occasioni di affermare che si tratta di una fase che – ad eccezione di specifiche e ben individuate ipotesi – è di “competenza statale”, “nel cui ambito il parere regionale è reso ai soli fini istruttori e non è ostativo al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale da parte delle competenti amministrazioni statali (M.a.t.t.m. di concerto con il M.i.b.a.c.t.)”, escludendo così in termini netti e precisi la sussistenza di “un potere di codecisione della Regione” (a differenza di quanto, invece, previsto nei cc.dd. procedimenti di autorizzazione unica, in relazione ai quali opera la c.d. “intesa forte” della Regione – cfr. C.d.S., n. 1779 del 2016).

3. In ragione di quanto in precedenza riportato, il Collegio osserva che:

- in esito alla disamina della documentazione prodotta agli atti (cfr., in particolare, il parere della CTVA n. 1410 del 23 dicembre 2013), risulta in termini inequivoci che la ricorrente è stata coinvolta nella fase procedimentale di cui si discute, ossia è stata posta nella piena condizione di partecipare al procedimento, nel rispetto delle prescrizioni di legge, precisando, ancora, che – come rilevato anche dalle parti resistenti - la predetta si è, peraltro, astenuta dal produrre osservazioni o dall’esprimere un proprio parere, assumendo così una decisione che non può che essere ricondotta ad una propria autonoma scelta;

- per quanto siano riscontrabili dubbi in ordine alla sussistenza di una valida legittimazione attiva della ricorrente a formulare censure tese alla tutela di interessi che fanno capo a differenti soggetti (quali gli “enti locali” e i “cittadini”), non appare, poi, che possa essere messa in discussione la piena osservanza - anche in virtù della pubblicità del progetto, realizzata mediante la pubblicazione dell’avviso dell’istanza “su quotidiani a diffusione nazionale” - delle prescrizioni poste a presidio della salvaguardia dei principi di informazione e di massima partecipazione al procedimento, così come fissate o, comunque, desumibili – con precipuo riferimento alla tutela dell’ambiente e, specificamente, al diritto di ogni persona “a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere” - anche dalla Convenzione di Aarhus, sottoscritta il 26 giugno 1998 ed entrata in vigore il 30 ottobre 2001, ratificata in Italia con la legge n. 108 del 2001;

- ciò trova – del resto – conferma anche in quanto riportato nei pareri della CTVA, i quali – atteso anche l’espresso richiamo che, ad essi, figura nel decreto in esame – debbono essere intesi come parte integrante di quest’ultimo, in cui è data puntuale evidenza delle “Osservazioni espresse ai sensi del comma 4 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006”, e, nel

contempo, risultano esplicitate le valutazioni all'uopo effettuate;

- seppure sia chiara la rilevanza del "principio di precauzione" in materia ambientale, non sono ravvisabili né, peraltro, sono posti in adeguata evidenza dalla ricorrente validi e concreti elementi che possano indurre ad affermare che l'Amministrazione abbia operato in spregio di esso;

- al riguardo, appare – in ogni caso – opportuno precisare che l'analisi del decreto e degli atti ad esso presupposti conduce necessariamente a riscontrare un'accurata valutazione da parte della CTVA dei potenziali rischi riconnessi all'intervento, consistente, peraltro, in una mera attività di "indagine sismica" (con esclusione, quindi, di qualsiasi attività di "perforazione del fondale marino" o di realizzazione di opere permanenti), e tale rilievo trova, del resto, conferma anche nell'imposizione - nel corpo dello stesso decreto – di copiose misure precipuamente volte a minimizzare l'impatto ambientale ma anche a stabilire un continuo monitoraggio e un costante controllo dell'eventuali ricadute dell'utilizzo della tecnica air gun sulla fauna marina e, più in generale, sull'habitat "specifico dell'areale di crociera proposto", da effettuare, tra l'altro, in collaborazione con il Ministero vigilante e l'ISPRA;

- come si trae anche da quanto in precedenza riportato, il decreto impugnato – da ritenere integrato anche dai pareri della CTVA in esso richiamati – risulta, pertanto, adeguatamente motivato, ossia ben si presta ad offrire un'esposizione compiuta ed esaustiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto poste alla base della decisione adottata;

- in effetti, corrisponde a verità che la data di presentazione dell'istanza di "pronuncia di compatibilità ambientale" (15 marzo 2013) è di molto antecedente e, dunque, non "contestuale" alla data dell'avvenuta pubblicazione del relativo annuncio sui quotidiani, imposta dall'art. 24 del d.lgs. 152 del 2006, risalente soltanto al 9 luglio 2013, ma – al riguardo – si ravvisano validi elementi per affermare che si tratta di una mera irregolarità, inidonea – in quanto tale – ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato;

- alcuna violazione del Piano dello Coste è, poi, riscontrabile, tenuto conto che quest'ultimo non risulta essere stato ancora adottato/approvato;

- per quanto poi attiene alle censure inerenti alla violazione dell'art. art. 5, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 152 del 2006, dell'art. 6, comma 17, del medesimo d.lgs., dell'Accordo AEWa, del Decreto interministeriale 8 marzo 2013 tra MISE e MATTM, delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, del D.M. 184/07, del DPR 357/1992, del Piano Regionale di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime e del D.lgs. n. 190/2010, non può che rilevarsi la genericità e, quindi, l'inammissibilità, atteso che la ricorrente si è essenzialmente limitata a richiamare i contenuti delle prescrizioni in argomento o, ancora, a formulare considerazioni di carattere meramente astratto e generale e, dunque, si è astenuta dal rappresentare in termini chiari ed adeguati le ragioni per le quali tali violazioni sarebbero state concretizzate e dovrebbero, pertanto, essere ritenute sussistenti, tanto più ove si tenga conto che l'area interessata dal "permesso di ricerca" risulta localizzata "a significativa distanza dai siti Rete Natura 2000 presenti lungo la costa ed è oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di costa e dal perimetro dei siti e di altre aree protette" (cfr. pagg. 2 e 3 del decreto).

In conclusione, le censure formulate risultano prive di fondamento e, dunque, non possono essere accolte.

4. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

*(Omissis)*